REGOLAMENTO (CEE) N. 3671/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1983

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D, del regolamento suddetto; che il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;

considerando che il regolamento (CEE) n. 697/71 della Commissione (2) ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; che occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;

considerando che, sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 come indicato nell'allegato;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione (3), l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta; che è pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro;

considerando che le disposizioni sopraccitate s'applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3796/81 per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1984.

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 77 dell'1. 4. 1971, pag. 69.
(3) GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1983.

Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	ECU/t
1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale :	
a) per le aringhe e gli sgombri :	
— Danimarca	70
— Belgio	55
— Regno Unito, Paesi Bassi	30
— altri Stati membri	20
b) per i gamberetti grigi del genere « Crangon crangon » :	
— Paesi Bassi	20
— altri Stati membri	10
c) per gli altri prodotti :	
— Danimarca	70
— Italia, Belgio, Francia	33
— altri Stati membri	15
2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca) :	
a) per le sardine e le acciughe :	
— Francia	70
— altri Stati membri	20
b) per gli altri prodotti :	
— Belgio	100
— Danimarca, Francia, Paesi Bassi	80
— Germania, Irlanda	40
— altri Stati membri	20
3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0